

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca "Diritti e Scienza" ("Rights and Science") dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ricerca denominato "Diritti e Scienza" ("Rights and Science") dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato Centro - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Centro, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede presso il Dipartimento di Medicina. Potranno essere istituite sedi operative presso i Dipartimenti afferenti al Centro e presso le università, enti di ricerca o altri enti convenzionati.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro conduce, sviluppa e promuove la ricerca scientifica sugli aspetti etico-giuridici, economici, socio-politici, storici, educativi ed in generale culturali della scienza e della tecnologia, nella prospettiva della integrazione europea e della cooperazione tra l'Europa e gli altri Continenti e organismi transnazionali.
2. Il Centro continua e consolida l'esperienza del Centro di Eccellenza Jean Monnet "Rights and Science", istituito con il supporto dell'Agenzia esecutiva EACEA della Commissione Europea, nell'ambito del Programma Jean Monnet, dedicato agli studi sull'integrazione europea.
3. Il Centro svolge le seguenti attività:
 - a) ricerca di carattere giuridico, bioetico, economico, filosofico, politologico, e negli altri ambiti collegati alla scienza e alla tecnologia;
 - b) consulenza tecnico-scientifica;
 - c) alta formazione per dottorandi, studenti, tirocinanti, borsisti, docenti, ricercatori, tecnici e personale amministrativo;
 - d) formazione per il personale di Enti ed Istituzioni locali, nazionali ed internazionali, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze delle proprie attività e l'effettuazione di stage formativi;
 - e) attività di informazione e divulgazione scientifica dei risultati ottenuti durante la ricerca;
 - g) progettazione e gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea e di altri soggetti finanziatori nazionali e internazionali;
 - i) tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, tra cui: programmi di mobilità del personale docente, amministrativo e degli studenti; riviste, monografie e altre pubblicazioni; convegni e seminari.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.
2. È costituito altresì un Comitato accademico.

Art. 4

Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è così composto da:
 - a) Il Direttore che lo presiede;
 - b) n. 2 docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e n. 2 docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza;
 - c) studiosi in misura comunque non superiore a 2, nominati dal Consiglio medesimo.
2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.
3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:
 - a) definisce e programma le attività del Centro;
 - b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - c) formula al Dipartimento di Medicina la proposta di budget;
 - d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 8 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
 - g) delibera sulla individuazione dei criteri di nomina dei responsabili di eventuali sezioni;
 - h) approva uno o più regolamenti interni;
 - i) istituisce sezioni del Centro e ne nomina un responsabile;
 - j) nomina i componenti del Comitato accademico;
 - k) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).
6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, ed è nominato con Decreto del Rettore.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.
4. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;

- c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
 - d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 8 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
 - f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.
5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6 Comitato accademico

1. Il Consiglio, su proposta di uno dei membri del Consiglio o del Direttore, nomina i membri del Comitato accademico di cui al precedente art. 3, co. 2. Tali membri sono scelti tra studiosi con eccellente profilo scientifico, provenienti da Università e Centri di ricerca europei e internazionali, nonché tra esperti di comprovata esperienza nell'ambito delle competenze del Centro.
2. I membri sono nominati per un triennio accademico e il loro incarico può essere rinnovato. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente che rimane in carica per un triennio accademico. Il suo incarico può essere rinnovato.
3. Il Comitato accademico fornisce il suo parere sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio e dal Direttore. Il Comitato inoltre formula proposte di progetti e di accordi di collaborazione scientifica, nonché su ogni altra questione riguardante le attività del Centro.

Art. 7 Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.
2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del Centro medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al

recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 8 Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9 Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.

Art. 10 Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.
2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento presso cui ha la sede il Centro è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 11 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 12 Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, il Docente proponente, quale coordinatore della proposta, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina, cura gli adempimenti previsti per la costituzione del Consiglio del Centro.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.